



La trasparenza amministrativa webinar 12.3.2024

- ▶ Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

- ▶ Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

- ▶ Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

- ▶ Qui è stata fatta qlc accolta

- ▶ Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Le conseguenze per l'omessa pubblicazione

- 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. *(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*
- 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

- ▶ Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

Anche qui

- ▶ 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

- ▶ Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

- ▶ Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- ▶ Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

- ▶ Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- ▶ Art. 19. Bandi di concorso
- ▶ Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
- ▶ Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

- Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
- 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

- Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- ▶ Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- ▶ 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

- ▶ 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle **sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese**, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

- 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- **4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.**

La durata (delibera ANAC 1310/2016)

- La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

L'art. 15

- 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. (52)
- 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

- ▶ Sentenza 28/11/2016, n. 323 - Corte dei Conti - Sez. giurisdiz. Lazio.
- ▶ La sentenza rileva per il danno costituito dalla attribuzione della retribuzione di risultato e per la valutazione della performance.
- ▶ **ha accolto la domanda in relazione alla corresponsione di istituti premianti.**

SENTENZA N.166/2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

- Tuttavia vista la richiamata **natura risarcitoria** tipizzata dal legislatore (Sez. I Centr. 28 novembre 2016 n.323) e non sanzionatoria della prospettata responsabilità e la condivisione di responsabilità con altri soggetti non evocati (la sig.ra Edy Palazzeschi, a capo del servizio personale, la sig.ra Claudia Fissi addetta al servizio risorse umane e programmazione nonché del Sindaco del Comune di Calenzano che aveva incaricato di versare i compensi aggiuntivi di cui è causa al Responsabile del Servizio Personale), anche in relazione all'assunzione di interim funzionali assunti dalla parte convenuta e la valutazione dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, il danno addebitabile al sig. XXXXXXXXXXXXX è pari a € 15.000,00 inclusivo di competenze accessorie, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

l'accesso ai documenti amministrativi nelle interpretazioni giurisprudenziali;

- ▶ Come detto l'accesso è un interesse giuridicamente rilevante

ACCESSO E TERZI

- ▶ D.P.R. 184 del 2006.
- ▶ SOPRATTUTTO:
- ▶ Verifica di situazioni di controinteressati

▶ I diritti supersensibili

Codice privacy

Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)

- ▶ Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

▶ L'accesso alle cartelle cliniche

- ▶ Occorre distinguere l'accesso prima della causa e durante il giudizio

Cons. Stato Sez. V Sent., 27/11/2015, n. 5378

- ▶ In base al combinato disposto degli artt. 24 della L. n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), quando l'accesso agli atti della P.A. sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l'accesso stesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale) e, in tutti gli altri casi, a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all'accesso, l'accesso deve essere consentito (Riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 421/2015).

- ▶ NO diritto di accesso per acquisire copia di atti di procedimento penale.
- ▶ In questo caso prevale il segreto investigativo (del PM ordinario e di quello contabile), l'accesso ai cui atti è regolato dai rispettivi codice di procedura

- ▶ No al diritto di accesso per l'acquisizione di atti del procedimento di responsabilità erariale, anche sono stati *formati* dal comune e chiesti dal consigliere comunale

Cons. Stato Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440

- ▶ La riservatezza dei terzi può essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto stesso. In tal caso, infatti l'art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003, prevede che l'accesso sia consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Agisce a tutela del proprio diritto al lavoro, quindi, diritto al quale va riconosciuto senz'altro un rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti la salute, il richiedente che richieda l'ostensione della documentazione relativa alla condizione di salute del genitore del beneficiario della L. n. 104 del 1992, che proprio in virtù di tale beneficio ha visto assegnato il posto di lavoro che altrimenti avrebbe potuto essere assegnato al richiedente in questione.

Cons. Stato Sez. IV, 06/05/2010, n. 2639

- ▶ Un dipendente pubblico ha diritto ad accedere ai dati sensibili di un collega quando agisce a tutela di diritti, quali quello al lavoro e alla difesa delle proprie ragioni, a cui deve essere riconosciuto rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza, ex art. 60, D.Lgs. n. 196/2003.

Diritto di accesso e cronaca

► CdS 04748/2014

► Il sig. Venti Angelo, giornalista pubblicista, si è visto accogliere solo parzialmente il ricorso proposto avverso il **diniego di accesso oppostogli dalle varie Amministrazioni investite da una corposa richiesta di accesso ai documenti a suo tempo presentata**, con il riconoscimento della spettanza delle relative facoltà in relazione solo ad un gruppo di atti e documenti richiesti in visione, sicché in questa sede il predetto chiede l'accoglimento in toto del suo originario gravame, sussistendo, a suo avviso, il diritto di accesso con riferimento agli ulteriori gruppi di atti e documenti parimenti fatto oggetto di istanza ex art.22 e ss. della legge n.241/90.

- ▶ Ritiene il Collegio che la decisione del Tar sul punto sia ineccepibile.
- ▶ Rimanendo nell'ambito soggettivo ed oggettivo dell'istituto dell'accesso come applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dal concreto e attuale interesse dell'appellante suscettibile di far insorgere il diritto alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica amministrazione, quello esattamente coincidente con le esigenze di pieno esercizio del diritto di difesa dell'appellante nel giudizio penale instauratosi a suo carico.
- ▶ Ebbene, se è vero che l'aspetto fondamentale che viene in rilievo nel giudizio penale è quello consistente in una presunta inerzia del dr. Gabrielli nello svolgimento delle funzioni di controllo sull'attività di ricostruzione circa l'assegnazione degli appalti e il regolare svolgimento delle attività nei cantieri, correttamente il primo giudice ha limitato il riconoscimento del diritto di accesso in favore del sig. Venti a quegli atti e documenti, precipuamente indicati ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.5 **che sono direttamente ancorati, quanto al loro contenuto, alle controverse contestazioni oggetto del procedimento penale.**

► I restanti atti di cui è stata chiesta l'ostensione non ineriscono la posizione legittimante vantata dal sig. Venti , proprio perché, non esiste correlazione alcuna tra detti documenti e il giudizio penale: così dicasi per gli atti inerenti gli elenchi delle imprese non soggette a rischio d'inquinamento mafioso e così ancora per gli atti riguardanti il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'11 novembre 2009.

► Relativamente poi agli atti e documenti inerenti la certificazione antimafia della Impresa Di Marco s.r.l., al di là degli aspetti di riservatezza e di sicurezza pubblica pure sussistenti, il diniego di accesso appare giustificato in assenza di un interesse concretamente dimostrato circa la necessità di

- ▶ sent 2-2022
- ▶ SEZIONE GIURISDIZIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

- ▶ Con atto depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 4 marzo 2021, iscritto al R.G. n. 14577, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. GGGCCC, all'epoca dei fatti direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina"(oggi, ASUGI), per sentirlo condannare alla rifusione, in favore della predetta amministrazione, della somma di euro 4.000,00, oltre accessori, per il pregiudizio patrimoniale subito dal menzionato ente a seguito del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo irrogata dall'Autorità garante della *privacy* con l'ordinanza ingiunzione n. 247/2016.

SENTENZA N.166/2017 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

- Tuttavia vista la richiamata **natura risarcitoria** tipizzata dal legislatore (Sez. I Centr. 28 novembre 2016 n.323) e non sanzionatoria della prospettata responsabilità e la condivisione di responsabilità con altri soggetti non evocati (la sig.ra Edy Palazzeschi, a capo del servizio personale, la sig.ra Claudia Fissi addetta al servizio risorse umane e programmazione nonché del Sindaco del Comune di Calenzano che aveva incaricato di versare i compensi aggiuntivi di cui è causa al Responsabile del Servizio Personale), anche in relazione all'assunzione di interim funzionali assunti dalla parte convenuta e la valutazione dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, il danno addebitabile al sig. XXXXXXXXXXXXX è pari a € 15.000,00 inclusivo di competenze accessorie, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)

- ▶ 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati **secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**
- ▶ 2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
- ▶ 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici **fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC,** la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

- ▶ Art. 1, comma 32, abrogato.
- ▶ Vedere il comma 3, art. 226 D.legislativo n. 36 del 31/03/2023.